



# COMUNE DI PREGANZIOL

Provincia di Treviso

## REGOLAMENTO

### *PER LA VIDEOSORVEGLIANZA*

- *Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 18.02.2010*
- *Entrata in vigore 18.02.2010*

# REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

## **Art. 1 - Finalità e definizioni**

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Preganziol, Comando di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali e sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente previsto nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Ai fini del presente documento si intende:
  - a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
  - b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per "titolare del trattamento", l'Ente Comune di Preganziol, ovvero il Sindaco pro Tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "responsabile del trattamento", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) "incaricato del trattamento", la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Preganziol e collegato alla sala di controllo della Polizia Locale.
2. Le telecamere sono installate nelle aree per le motivazioni e finalità riportate al successivo art. 3.

## **Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Preganziol, in particolare dal D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
  - a) ad attivare misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
  - b) a tutelare il patrimonio e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - c) al controllo di determinate aree;
  - d) al monitoraggio del traffico;tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Il sistema consiste di una centrale operativa con funzioni di controllo e supervisione collocata presso il Comando di Polizia Locale, di un server per le registrazioni delle immagini collocato in un locale del Municipio di Preganziol e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere telecontrollabili.

Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa tramite una infrastruttura di rete geografica di tipo proprietario dedicato esclusivamente a questo servizio, in fibra ottica, con trasmissione di tipo digitale ed encripton dei dati. Non è quindi accessibile da altre periferiche oltre alla centrale operativa.

Presso la centrale operativa è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere.

In caso di assoluta necessità sarà anche possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse.

## **Art. 4 - Notificazione**

1. Il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza non è soggetto alla notificazione al Garante per la protezione dei dati sensibili, in quanto non rientra

tra i trattamenti compresi nell'art. 37 del D.Lvo 196/2003 e rientra invece tra i trattamenti sottratti all'obbligo di notifica, individuati con il provvedimento del 31 marzo 2004 del Garante per la protezione dei dati personali.

### **Art. 5 - Titolare e Responsabile**

1. Titolare del trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 28 del Codice, è il Comune di Preganziol, legalmente rappresentato a tutti gli effetti dal Sindaco pro-tempore.
2. Responsabile del trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 30 del Codice, è il Comandante della Polizia Locale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Preganziol, presso il Comando di Polizia Locale, in via Dese n. 6. Laddove necessario potranno essere designati altri responsabili del trattamento dei dati.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. Deve rispettare e far rispettare la normativa rilevante in materia di privacy e sicurezza, nonché quanto contenuto nel presente documento, attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati. In particolare dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private ad elevato rischio di violazione della privacy e provvedere al loro oscuramento di ripresa. Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere anche individuate delle zone da oscurare, oltretutto potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, opzione definita "privacyZone"; ciò potrà avvenire anche su richiesta di singoli soggetti.
4. Il responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

### **Art. 6 - Incaricati del trattamento**

1. Incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti ed a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono:
  - Il personale appartenente al Comando di Polizia Locale.Il responsabile può, inoltre, designare e nominare altri incaricati al fine di garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di polizia municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. A ciascun incaricato verrà assegnata una password di accesso della quale è responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile. Nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione di illeciti e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, strutture sanitarie ecc.

Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio comunale.

In nessun caso i dati trattati devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziale o di polizia.

3. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alle puntuali prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente punto, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico dovrà essere redatto apposito verbale.
4. La mancata osservanza dei suddetti obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa**

1. L'accesso alla centrale operativa è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale.
2. Possono essere autorizzati all'accesso, per iscritto dal Comandante della Polizia Locale, solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
3. Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune di Preganziol si avvale della collaborazione esterna della società, individuata dall'Amministrazione Comunale con apposito atto, svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento, in quanto fornitore/manutentore del sistema di videosorveglianza.

#### **Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui alla precedente Art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo punto 3;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Possono essere fisse (non consentono il brandeggio; il movimento della telecamera è comandato dalla centrale operativa) o a brandeggio; sono tutte dotate zoom digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale, locato presso la sala server della Sede Municipale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno visionabili presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale, dove le immagini potranno essere visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 48 ore alla rilevazione nella sala di controllo dove è collocato il server. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare la cancellazione automatica delle immagini con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

#### **Art. 9 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Preganziol, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed alle disposizioni contenute nella nota del 29 aprile 2004, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:  
"Citta di Preganziol - AREA VIDEOSORVEGLIATA - La registrazione è effettuata dalla polizia locale per fini istituzionali - Art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003)" e dalla figura soprastante della cinepresa, si allega facsimile del cartello di avviso.
2. Il Comune di Preganziol, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi all'albo pretorio ed in altri siti del territorio e/o con altri mezzi di diffusione locale.

#### **Art. 10 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
    - ✓ la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- ✓ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui sopra può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
  3. I diritti, di cui alla presente lettera, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio od agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  4. Nell'esercizio dei suddetti diritti l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
  5. Le istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni. Quando la richiesta riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, la stessa può essere formulata anche oralmente ed in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
  6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Art. 11 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della precedente Art. 8, punto 3., presso la sala server, dove è custodito il server di registrazione, tale locale è protetto da porta blindata e sistema di controllo di accesso.  
A questo locale può accedere, oltre al Sindaco o suo delegato, in qualità di titolare del trattamento solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.  
Previa presenza del responsabile del trattamento od incaricato da lui delegato è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione.  
L'accesso di cui sopra deve avvenire alla presenza dell'Amministratore di sistema o del Responsabile CED.  
La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in locale non accessibile al pubblico.
2. L'accesso al sistema è protetto da password su più livelli. In particolare:
  - ✓ password di amministrazione che consente l'assegnazione delle autorizzazioni e delle autenticazioni a disposizione unicamente del responsabile del trattamento;
  - ✓ password di accesso alle registrazioni che consente la visualizzazione delle immagini registrate a disposizione del responsabile e degli incaricati del trattamento;
  - ✓ password di accesso alle funzioni di visualizzazione ed operatività del sistema a disposizione del responsabile e degli incaricati del trattamento.

### **Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- ✓ distrutti;
- ✓ conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

### **Art. 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni.

### **Art. 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice.

### **Art. 15 - Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Preganziol a favore di soggetti pubblici è ammessa quanto è prevista da una norma di legge o regolamentare. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se decorso il termine di cui all'art. 39 del Codice.
2. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

### **Art. 16 - Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, e successive modificazioni e/o integrazioni.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali.

### **Art. 17 - Modifiche**

I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

**Art. 18 - Pubblicità**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in ogni momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa al responsabile della Sicurezza anche ai fini dell'adeguamento del documento programmatico sulla sicurezza.

**Art. 19 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.